

UNIONE COMUNI MONTANI

"ALTA VAL D'ARDA"

(PROVINCIA DI PIACENZA)

**CAPITOLATO SPECIALE PER I SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE, SERVIZIO DI ASSISTENZA
SOCIALE PROFESSIONALE NELL'AREA DELLA TUTELA MINORI, E SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE A FAVORE DI ADULTI DISABILI E FRAGILI**

PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2028

INDICE

- 1) *Oggetto dell'appalto e quantificazione delle prestazioni.*
- 2) *Durata del servizio - rinnovi e proroghe.*
- 3) *Corrispettivo e modalità di pagamento.*
- 3 bis) *Tracciabilità Flussi Finanziari*
- 4) *Revisione dei prezzi.*
- 5) *Modalità di svolgimento dei servizi.*
- 6) *Organizzazione e caratteristiche dei servizi.*
- 7) *Localizzazione dei servizi.*
- 8) *Requisiti del personale.*
- 9) *Oneri, funzioni e responsabilità a carico dell'aggiudicatario.*
- 9 bis) *Trattamento dei dati personali*
- 10) *Oneri a carico dell'Amministrazione.*
- 11) *Responsabile dei servizi.*
- 12) *Obblighi assicurativi.*
- 13) *Sistema di monitoraggio e controllo della qualità da parte dell'Amministrazione appaltante.*
- 14) *Controllo interno di qualità - obblighi della ditta aggiudicataria.*
- 15) *Scioperi*
- 16) *Importi stimati a base d'asta*
- 17) *Divieto di cessione e subappalto del Servizio*
- 18) *Penali*
- 19) *Risoluzione del rapporto contrattuale e Recesso*
- 20) *Cauzioni*
- 21) *Spese contrattuali*
- 22) *Clausola compromissoria e Foro competente*
- 23) *Norme finali*

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e quantificazione delle prestazioni

L'oggetto del presente capitolato è la gestione dei seguenti servizi che costituiscono insieme l'oggetto principale del servizio:

- **Servizio di Sportello Sociale** quale punto d'accesso a cui si possono rivolgere i cittadini che hanno necessità di affrontare una problematica di tipo sociale e socio-assistenziale; svolge attività di accoglienza, informazione ed orientamento sui servizi, sulle iniziative sociali, socio-assistenziali e sulle opportunità offerte dal sistema di welfare locale.
- **Servizio di Assistenza sociale professionale nell'area della tutela minori** da intendersi nello specifico come l'insieme delle funzioni relative alla vigilanza, protezione dei minori di fronte a difficoltà e a carenze di gestione nel ruolo genitoriale, che devono essere attivati in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia;
- **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili** da intendersi come sviluppo di una rete di servizi che promuova e gestisca interventi e accesso alle risorse e alle opportunità;

Le prestazioni saranno rese a favore dell'Unione Comuni Montani Lata Val d'Arda che comprende i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca.

Le prestazioni possono essere quantificate in un fabbisogno per i cinque anni così suddivise:

- N. **2.080** ore per il **servizio di sportello sociale;**
- N. **7.280** ore per il **servizio di assistenza sociale professionale nell'area della tutela minori;**
- N. **3.640** ore per il **servizio educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili;**

per un monte ore complessivo pari a **13.000 ore.**

Art. 2 - Durata del servizio - rinnovi e proroghe

L'appalto di cui al presente capitolato ha inizio il giorno 01.07.2023 e ha durata fino al 30.06.2028.

L'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza del termine contrattuale l'Unione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; la ditta, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali. Tale periodo non potrà comunque essere superiore ai 6 mesi.

Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il costo del servizio viene definito sulla base del prezzo orario per operatore, comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato.

Il corrispettivo per l'adempimento, che l'Unione pagherà alla Ditta Aggiudicataria, è determinato dal prezzo orario offerto dalla Ditta stessa in sede di gara moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo 01/07/2023 – 30/06/2028, con riferimento al monte-ore, quantificato per il periodo di affidamento, in **13.000** ore e alla base d'asta di €. **309.452,00** al netto di IVA.

Data la tipologia dei servizi, il monte ore complessivo è da intendersi assolutamente indicativo. Quindi l'Unione ha la facoltà di ridurlo a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta alla Ditta Aggiudicataria, che non potrà sollevare eccezione alcuna. In tal caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali stabilite. Parimenti la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad effettuare prestazioni per un numero di ore superiore (entro il limite del 20%) a quello previsto al presente articolo, previa richiesta scritta da parte dell'Unione.

La possibilità di ampliamento o riduzione del numero di ore è da intendersi distinto per singoli servizi.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante mandato, entro i termini di legge dalla data di ricevimento di fatture mensili, regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione e che non emergano anomalie a seguito delle verifiche da effettuare a norma di legge.

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, tramite posta elettronica certificata, a: unione.altavaldarda@legalmail.it indicando il Codice Univoco: **UFOCOS**

Le fatture dovranno contenere altresì l'indicazione del CIG relativo all'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a non emettere fattura anticipatamente alla sottoscrizione del contratto.

La Ditta Aggiudicataria assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale, sul quale verranno disposti i pagamenti.

La Ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria." L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Art. 3 bis – Tracciabilità Flussi Finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Caorso gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10

Art. 4 - Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dall'Unione solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 SETTEMBRE dell'anno precedente a quello di applicazione;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data del ricevimento da parte dell'Unione della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dei Servizi

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da:

- A) personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da comunicarsi singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, titolo di studio e qualifica professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- B) coordinamento tecnico degli operatori affidato ad apposito incaricato.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta Aggiudicataria la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Gli operatori dovranno altresì raccordarsi, oltre che alla Ditta di appartenenza, anche al Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, con cui sono tenuti a collaborare per ogni aspetto delle attività.

Art. 6 - Organizzazione e caratteristiche dei servizi

La Ditta Aggiudicataria dovrà organizzare il funzionamento dei Servizi in oggetto con riferimento all'ambito territoriale e svolgere funzioni e compiti secondo i programmi e gli obiettivi stabiliti dal Servizio Sociale Territoriale.

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni socio assistenziali realizzate e fissate dal Servizio Sociale Territoriale in collaborazione con i servizi preposti alla pianificazione degli interventi socio sanitari competenti a livello distrettuale.

Gli orari di funzionamento dei servizi saranno definiti dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione coerentemente con gli orari di funzionamento dei servizi comunali.

6.1- Servizio di sportello Sociale:

Lo Sportello sociale è un servizio, che svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e prima consulenza ai cittadini sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sulle opportunità offerte dal sistema di welfare; ha tra i suoi obiettivi anche quelli di promuovere reti e collaborazioni tra i diversi soggetti attivi nell'ambito dei servizi socio-sanitari del Distretto, e di diventare un osservatorio privilegiato delle diverse realtà, un centro di lettura delle dinamiche del territorio e dei bisogni sociali di individui e famiglie che vivono nel territorio dell'Unione.

Per tali funzioni vengono definite le seguenti aree d'intervento:

- accoglienza e ascolto della richiesta (scritta- telefonica- front-office)
- lettura del bisogno, ridefinizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di eventuali altri percorsi di assistenza
- aiuto alla soluzione dei problemi che non necessitano della presa in carico dei servizi specifici (ammissione a prestazioni ordinarie socio assistenziali)
- raccolta sistematica dei dati e delle informazioni
- presa in carico della persona, famiglia o gruppo
- attivazione delle risorse più adeguate, sia specifiche (contributi economici- sostegno domiciliare- ricoveri- soggiorni) sia di rete sociale (lavoro- volontariato)
- visite domiciliari
- rilevazioni di dati a fini statistici

6.2- Servizio di assistenza sociale professionale nell'area della tutela minori:

Per la delicatezza e la complessità di quest'area di intervento è necessario ricorrere ad un livello specialistico che fornisca servizi e interventi a garanzia dell'effettiva tutela dei diritti dei minori, attui interventi mirati nella prevenzione al disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, sostenga e renda più stabili le condizioni delle famiglie, supportando i genitori nella relazione con i figli e nelle loro competenze educative ed affettive.

Il Servizio Tutela Minori svolge due funzioni principali, integrati fra loro:

1. Funzione di assistenza, sostegno e di aiuto nella genitorialità alle famiglie
2. Funzioni relative alla vigilanza, protezione dei minori di fronte a difficoltà e a carenze di gestione nel ruolo genitoriale, che devono essere attivati in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia

Le due suddette competenze del servizio tutela minori devono essere espletate in maniera integrata in quanto il principio su cui si fondano è quello di aiutare la famiglia ad attuare processi di cambiamento, operando per favorire la responsabilizzazione dei genitori a svolgere adeguatamente il proprio ruolo al fine di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia.

Per tali funzioni vengono definite le seguenti aree d'intervento:

- assistenza alle famiglie e ai minori (counseling, interventi educativi domiciliari, assistenza economica, raccordo con istituti scolastici..)
- sostegno alla genitorialità
- vigilanza e protezione dei minori
- inserimento in comunità educative residenziali/case famiglia
- affidamento familiare (istruttoria, sostegno alla famiglia d'origine e affidataria, interventi di sensibilizzazione)
- interventi connessi all'adozione (istruttoria, post-adozione)
- interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR448/88 (questa attività riguarda i minori residenti segnalati dalla magistratura minorile a seguito di reati commessi di varia natura)
- interventi connessi alle separazioni conflittuali dei genitori/mediazione familiare
- interventi a favore di minori vittime di abuso e maltrattamenti
- procedure ed accertamenti (segnalazioni-indagini-esecuzione dei provvedimenti) per Autorità Giudiziaria (Procura Minorile, Procura Minorile Penale, Tribunale per i Minorenni, Procura Penale, Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, Forze dell'Ordine)
- procedure inerenti alle segnalazioni di evasione scolastica e inadempienze vaccinali in applicazione delle normative vigenti
- applicazione sperimentale modello transculturale
- sperimentazione progetto provinciale "Famiglia affianca Famiglia"

Il Servizio Sociale "Tutela Minori" esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Servizio di "Psicologia di Base" e UONPIA (unità operativa neuropsichiatria infantile) dell'A.USL. di Piacenza.

6.3- Servizio educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili:

Quest'attività è costituita dagli interventi volti a persone adulte in condizioni di marginalità sociale, spesso dovuta a deficit rilevanti di tipo fisico o psichico ascrivibili ad una disabilità, ma in molti casi anche dovute a cause legate alla perdita del lavoro in età avanzata, a deprivazione culturale che ostacola la stabilità lavorativa e relazionale, a vissuti familiari precari, all'assenza di reti di sostegno,

La funzione del Servizio Educativo Territoriale sarà pertanto quella di lavorare per migliorare la qualità della vita favorendo il benessere delle persone, delle famiglie e della comunità locale, operando per la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del contesto sociale in cui si opera, promuovendo le relazioni, i legami sociali e le opportunità esistenti, in risposta ai bisogni del singolo e della comunità di appartenenza, lavorando per la partecipazione e il coinvolgimento degli attori interessati dal progetto, nonché per l'attivazione di risorse della rete formale e informale, in una logica di integrazione, scambio e coesione sociale.

In tale ottica dovranno essere gestite le seguenti attività:

AREA DISABILI

Funzioni da espletare:

- Consulenza, sostegno ed "accompagnamento" al disabile e alla sua famiglia;

- Inserimento in attività di tempo libero, ricreative e di socializzazione, di vacanza e sportive,
- Sostegno ed accompagnamento degli utenti in progetti di formazione professionale;
- Inserimento e addestramento lavorativo in ambiente di lavoro (normale o protetto) a fini occupazionali;
- Inserimento in ambiente lavorativo a scopo terapeutico e socioriabilitativo;
- Erogazioni economiche quali impegno di frequenza-incentivi;
- Attività e prestazioni socio –educative;
- Collaborazione con il Servizio sociale professionale nell’ottica della massima integrazione professionale e degli interventi (Ammissione all’assistenza domiciliare alternativa al ricovero e sostegno della permanenza in famiglia del disabile; Assegni di cura; Sussidi economici a integrazione del reddito; Inserimenti in Centri o strutture socio-riabilitativi e socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali);

AREA ADULTI IN SVANTAGGIO SOCIALE

Funzioni da espletare:

- Inserimento lavorativo ai fini occupazionali;
- Inserimento in ambiente lavorativo a scopo di reinserimento sociale;
- Aiuti economici, sia monetari che in beni di prima necessità, anche attraverso la collaborazione con il privato sociale e le associazioni di volontariato;
- Orientamento relativo all’accesso ai servizi;
- Percorsi di accompagnamento per il raggiungimento dell’autonomia personale;
- Programmazione, promozione e gestione di attività di socializzazione e tempo libero anche in collaborazione con associazioni di volontariato e di famiglie;
- Sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;

Art.7 - Localizzazione dei Servizi

Le prestazioni verranno attuate nelle sedi del Servizio Sociale Territoriale dell’Unione, ubicate presso i singoli Comuni o in locali in comodato d’uso, e, in generale, sul territorio dell’Unione per le specifiche attività connaturate ai servizi oggetto del presente capitolato.

Art.8 - Requisiti del personale

La Ditta Aggiudicataria, nell’assicurare lo svolgimento del servizio, dovrà garantire prestazioni continuative mediante l’utilizzo di personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il Servizio di sportello sociale e servizio di Assistenza Sociale nell’area Famiglia, minori e tutela minori:

- Possesso di titolo di studio fra i seguenti: Laurea Magistrale nella classe LM87 (Servizio Sociale e politiche sociali); Laurea Triennale L39 (Servizio Sociale); Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali); Laurea classe 6 (Scienze del Servizio Sociale); Laurea sperimentale quadriennale in Servizi Sociali; Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali;

b) per il Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili possesso del titolo di studio previsto dalla normativa e abilitante all’esercizio della professione di Educatore:

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, diploma di laurea in scienze della formazione;

OPPURE in subordine

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado preparatorio, diploma di tecnico ai servizi sociali, operatore dei servizi-sociali, con comprovata esperienza, almeno triennale documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro e neolaureandi in uno dei seguenti corsi di laurea: psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione;

- Altre figure richieste dall'Unione e che l'Impresa riterrà opportune, con qualificazione ed esperienza, di almeno un anno in servizi analoghi, adeguata all'implementazione di azioni particolari e/o innovative nei servizi a sostegno ed integrazione della disabilità e della fragilità.

c) Per tutto il personale proposto:

- Possesso di patente di guida di categoria B;
- Buone competenze informatiche di base e capacità di utilizzo dei portali specifici per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- Idonee capacità relazionali, di lavoro in équipe, disponibilità a flessibilità oraria, conoscenza dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Per le caratteristiche del servizio in oggetto **sussiste l'obbligo di applicazione della clausola sociale** ai sensi dell'art. 50 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e delle recenti Linee Guida n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 114 del 13/02/2019 (G.U.R.I. Serie Generale n. 50 del 28/02/2019).

Art.9 - Oneri, funzioni e responsabilità a carico dell'aggiudicatario

In termini generali la ditta aggiudicataria si impegna affinché nella fornitura dei servizi di cui al presente capitolato:

- si realizzi una puntuale e corretta organizzazione e gestione delle attività;
- sia garantita la caratteristica laica e pubblica dell'attività;
- siano garantiti livelli di prestazione e di servizi conformi alla normativa vigente;
- sia garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- ad assumere servizio entro e non oltre il giorno 01.07.2023;
- a realizzare puntualmente quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori;
- a garantire la piena disponibilità degli operatori in possesso dei requisiti indicati all'art.8;
- a garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti mediante occasioni di formazione e di riqualificazione per minimo **8 ore all'anno**, fornendo all'Unione adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- ad assicurare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione degli operatori, con personale in possesso degli stessi requisiti del personale titolare, per assenze superiori ai 30 giorni in tutti i casi in cui tali assenze siano riconducibili a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per maternità, malattia, infortunio o caso analogo;
- in caso di sostituzione definitiva di un operatore, la Ditta Aggiudicataria dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- a rispettare, nei confronti del proprio personale, i vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo;
- garantire al personale impiegato la formazione per la prevenzione dei rischi legati ad eventuali epidemie (ad es. COVID 19);

- fornire il personale dei D.P.I. adeguati alle caratteristiche della prestazione individualizzata nel contesto della fase di criticità epidemiologica.

Si impegna, altresì,

- ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata ed al rischio di infortunio subito dagli operatori;
- a comunicare il nominativo del soggetto che assumerà gli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad assolvere agli obblighi di formazione ed informazione nei confronti degli operatori, che dovranno essere muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale; si impegna inoltre a segnalare all'Unione ogni problematica inerente la sicurezza che dovesse eventualmente emergere durante l'esecuzione del servizio e che non fosse contemplata nel documento di valutazione dei rischi;
- a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento del Comune di Castell'Arquato (come indicato nello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda).

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto o interessato dal servizio, nell'ambito delle **emergenze sanitarie legate ad eventuali epidemie (es. COVID 19)** per tutta la sua durata.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda del buon andamento del servizio assunto, di tutto il materiale e dell'attrezzatura ricevuta in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti e/o soci.

Nella conduzione del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose.

Compete alla Ditta Aggiudicataria ogni responsabilità anche per danni all'utenza o a danni causati da fatti inerenti il servizio.

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6.1, 6.2 e 6.3 la ditta dovrà prevedere la possibilità di un rimborso spese, a proprio carico, per l'utilizzo della propria autovettura da parte degli operatori se non fornita dalla ditta stessa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la partecipazione degli operatori a percorsi di formazione organizzati dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, da Enti esterni o direttamente dalla Ditta stessa, anche su proposta del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, volti a qualificare le attività svolte nell'ambito dei servizi di cui al presente capitolato.

Tali iniziative dovranno essere espletate di norma nell'ambito dell'orario di servizio. I costi di partecipazione a tali attività (ad es.: costi di iscrizione, trasferte, spese alberghiere, ecc....) saranno a carico della Ditta.

Il personale assegnato ai servizi dovrà partecipare ai momenti di coordinamento previsti dall'organizzazione del Servizio Sociale Territoriale.

Presso la sede dei servizi dovrà essere tenuto un apposito registro contenente i dati del personale in attività e le annotazioni dell'orario d'ingresso e di uscita.

Art.9 bis – Trattamento dei dati personali

a) In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

b) Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni,

per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

d) L'aggiudicatario dovrà aver adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:

- avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
- avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Saranno a carico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda:

- a) la messa a disposizione dei locali per la realizzazione dei servizi;
- b) la fornitura degli arredi di base necessari al funzionamento dei servizi;
- c) la fornitura dei materiali di cancelleria e i materiali necessari allo svolgimento del servizio;
- d) la messa a disposizione di autovetture di servizio qualora si renda necessario il trasporto di utenti.

Art. 11 - Responsabile dei servizi

La Ditta Aggiudicataria dei servizi dovrà comunicare, a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione, nome e cognome del Responsabile del Servizio, il quale dovrà rapportarsi con Responsabile del Servizio Sociale Territoriale in qualità di referente tecnico.

Art. 12 – Obblighi assicurativi

a) L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando l'Ente da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e degli altri Comuni della convenzione.

b) L'Ente è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari;

c) L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
 - prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00,
 - essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
 - essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
 - Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Ente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
- d) L'aggiudicatario dovrà attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita **polizza assicurativa per infortuni** a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

e) Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune di Caorso prima dell'inizio del servizio.

f) L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Art. 13 - Sistema di monitoraggio e controllo della qualità da parte dell'Amministrazione Appaltante

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio; la vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Unione.

Quest'ultima si riserva, pertanto

1. la supervisione generale dei servizi;
2. la richiesta, in qualsiasi momento e per giusta causa, di sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale indispensabile per la specificità dei servizi.

In tal caso la Ditta, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere alla sostituzione entro i termini fissati dall'Unione. La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale scritta notificata alla Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, in carenza di controdeduzioni, la richiesta s'intende accolta.

Al termine del contratto è prevista una verifica sulla gestione complessiva dei servizi di cui trattasi.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili della Ditta Aggiudicataria e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla Ditta stessa.

Art. 14 - Controllo interno di qualità - Obblighi della Ditta aggiudicataria

La Ditta Aggiudicataria deve dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente all'Unione, il quale potrà anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici.

Art.15 - Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali, se ed in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti, di cui la Ditta è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione, verranno detratti dal computo mensile.

Art. 16 - Importi stimati a base d'asta

L'importo massimo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028 con l'organizzazione indicata dal presente capitolato e per tutti i servizi di cui all'art. 6, è complessivamente pari a **€ 340.496,20 oltre I.V.A., di cui € 309.452,00 a base di gara ed € 30.954,20 per l'opzione di proroga tecnica semestrale.**

così suddivisi:

- **Servizio di sportello sociale: € 49.920,00** oltre I.V.A.;
- **Servizio di assistenza sociale professionale nell'area della tutela minori: € 174.720,00** oltre I.V.A.;
- **Servizio educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili: € 84.812,00** oltre I.V.A.;

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza in quanto trattasi di prestazione intellettuale.

L'importo è determinato sul totale presunto delle ore indicate all'art. 1 - (Oggetto dell'Appalto e Quantificazione delle prestazioni) - moltiplicato per la seguente base d'asta oraria:

- **€ 24,00** (ventiquattro) per i servizi svolti di **Sportello sociale** e **Servizio di Assistenza Sociale professionale nell'area della tutela minori** per complessive presunte **n. 9.360** ore (n. 1 assistente sociale full time livello D2) così suddivise:

Sportello sociale per complessive presunte **n. 2.080** ore

Assistenza Sociale professionale nell'area della tutela minori per complessive presunte **n. 7.280** ore

- **€ 23,30** (ventitré/80) per i servizi svolti dal **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili** per complessive presunte **n. 3.640** ore (n. 1 educatore tempo parziale livello D1);

L'Unione si riserva la facoltà di ampliare o eventualmente ridurre il servizio alle medesime condizioni del presente capitolato.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura emessa distinta per singoli servizi, previa attestazione del Responsabile del Servizio Sociale Associato di regolare svolgimento del servizio.

La gara è indetta mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016 –, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto.

Art. 17 - Divieto di cessione e subappalto del servizio

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'aggiudicatario. In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di prestazioni sociali a favore di minori ed educative a favore di persone disabili e fragili, l'Unione ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso di presa in carico degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che "l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."

Art. 18 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente a pretendere il risarcimento

dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali.

A titolo esemplificativo, potranno essere comminate sanzioni sulla base della contestazione dei seguenti inadempimenti:

1. per ogni ora e frazione di servizio che venga omesso senza giustificazione accertata dall'Unione, verrà applicata una penale di € 100,00;
2. per ogni attività prevista nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che non venga realizzata senza il consenso dell'Unione, verrà applicata una penale di € 400,00;
3. per inadempienze dovute al trattamento economico assicurativo e previdenziale del personale, verrà applicata una penale corrispondente all'omessa prestazione;
4. per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Servizio Sociale Territoriale, nella sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, verrà applicata una penale di € 250,00;
5. per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui ai precedenti punti l'Unione applicherà penali variabili da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 giornaliere, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile.

In caso di recidività, le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione formale dell'inadempienza, alla quale la Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

L'unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta o sulla cauzione definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 19, l'Unione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 19 - Risoluzione del rapporto contrattuale e Recesso

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

L'Unione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di subappalto;
- b) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Servizio Sociale Associato volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- e) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f) violazione delle norme di sicurezza;
- g) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'Unione per oltre 2 settimane;
- h) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- j) per interruzione non motivata del servizio;
- k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- l) in caso di dichiarazioni mendaci;

- m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- n) mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- o) per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- p) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con PEC, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'Unione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Unione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigore di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

Art. 20 – Cauzione definitiva

La **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta l'Unione si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza

Art. 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle inerenti la copia del contratto medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

Art. 22 - Clausola compromissoria e Foro competente

Ai sensi dell'art.209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto **non conterrà la clausola compromissoria**. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Art. 23 - Norme finali

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile.

Il presente capitolato si compone di n° 23 articoli.